

## REGOLAMENTO (CE) N. 3240/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante proroga del regolamento (CEE) n. 3879/90 recante modalità di applicazione del regime di importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile a taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3191/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che con la decisione 90/637/CEE<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca fino alla fine del 1994; che l'accordo si intende rinnovato automaticamente a partire dal 1° gennaio 1995 a meno che una delle due parti lo denunci entro i termini previsti;

considerando che il principio del rinnovo è sancito dall'accordo conclusivo dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Uruguay Round, con qualche modifica; che tuttavia, l'entrata in vigore di quest'ultimo accordo nel settore agricolo è prevista, nella Comunità, solo a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che, stando così le cose, è opportuno non interrompere gli scambi commerciali dei suddetti prodotti nel corso del primo semestre del 1995;

considerando che occorre quindi prorogare, per il primo semestre del 1995, la validità del regolamento (CEE) n.

3879/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1509/91<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

1. Le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3879/90 restano di applicazione per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Thailandia ed esportati da tale paese nell'Unione europea nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995.

2. I titoli di esportazione emessi dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 sono validi centoventi giorni a partire dalla data del rilascio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 115.

<sup>(5)</sup> GU n. L 141 del 5. 6. 1991, pag. 14.